

ATTO COSTITUTIVO

DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

L'anno duemiladiciannove il giorno 4 del mese di maggio (04/05/2019), con la seguente scrittura privata,

1) i sottoscritti Signori:

- Gloria CERNO nata a Udine il 21/11/1980 residente a Udine in via Feltre 3/3,
C.F.: CRNGLR80S61L483L;

- Alessandro CHIANDOTTO nato a Udine il 12/02/1979 residente a Pozzuolo del Friuli in via Leopardi 18/A,
C.F.: CHNLSN79B12L483F;

- Gianluca SARACENI nato a Roma il 12/12/1979 residente a Udine in Viale Cadore 10
C.F.: SRCGLC79T12H501I

convengono e sottoscrivono quanto segue:

Art. 1 – Costituzione, scopo e durata

E' costituita l'associazione sportiva "FVG Beach Club Associazione Sportiva Dilettantistica" o in breve "FVG Beach Club A.S.D."

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, è finalizzata alla promozione e diffusione dell'attività sportiva intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dell'individuo, con particolare riferimento alla pratica della disciplina sportiva del Beach Volley e della Pallavolo.

L'Associazione dichiara di accettare ed applicare statuti, regolamenti, ed eventuali deliberazioni dei competenti organi della federazione nazionale di appartenenza e delle altre federazioni sportive o enti di promozione sportiva ai quali sceglierà di aderire.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta mediante delibera assembleare dei soci, a norma dello Statuto.

Art. 2 – Sede Legale

L'associazione sportiva dilettantistica "FVG Beach Club Associazione Sportiva Dilettantistica" ha sede nel comune di Udine (UD), in via Vittorio Veneto, 31. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica dell'atto costitutivo.

Art. 3 – Consiglio Direttivo

I soci fondatori, riuniti in assemblea, eleggono il consiglio direttivo dell'Associazione per i primi quattro esercizi e cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022 nelle persone dei seguenti signori:



Presidente:
Alessandro CHIANDOTTO

CF: CHNLSN79B12L483F

che firma per accettazione:

Vice Presidente:
Gloria CERNO

CF: CRNGLR80S61L483L

che firma per accettazione:

Consigliere:
Gianluca SARACENI

CF: SRCGLC79T12H501I

che firma per accettazione:

Art. 4 – Esercizio Sociale

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove).

Art. 5 – Registrazione

Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per perfezionare la costituzione dell'Associazione, registrare il presente atto e provvedere al riconoscimento dell'Associazione presso le autorità sportive competenti.

Art. 6 – Statuto

L'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione sono regolate dalle norme qui di seguito riportate nello Statuto, che contengono anche l'indicazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale. Lo Statuto costituisce parte integrante e inscindibile del presente atto costitutivo.

453
Gloria Cerno
Gianluca Saraceni

REGISTRATO a UDINE il **- 6 MAG. 2019**
AL N° **2374** SERIE 3 - PRIVATI N A.
Liquidati Euro **200,00 (Duecento/00)**
*firma su delega del Direttore provinciale
IL FUNZIONARIO **Francesco Paolo Chimienti**
Marco Bernardis





STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

FVG Beach Club Associazione Sportiva Dilettantistica

Articolo 1

Denominazione, sede e durata

È costituita l'associazione sportiva dilettantistica "FVG Beach Club Associazione Sportiva Dilettantistica"

L'Associazione ha sede nel comune di Udine (UD), in via Vittorio Veneto, 31; l'Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 2

Oggetto e scopi

L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro. Durante le vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive.

L'Associazione si propone quale scopo principale:

- l'esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI in particolare relative alle discipline degli sport di squadra del Beach Volley e della Pallavolo, compresa l'attività didattica, la formazione, la preparazione e la gestione delle specifiche discipline sportive, anche mediante ogni intervento ed iniziativa utile allo scopo;
- la diffusione, la pratica e la promozione di ogni attività sportiva dilettantistica e di altre attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, intese come mezzo di miglioramento fisico e psichico dell'individuo, idonee a promuovere la conoscenza e la pratica del Beach Volley e della Pallavolo;
- l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici finalizzati all'avvio, all'aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale e agonistica;
- l'organizzazione e la gestione di impianti e strutture sportive di ogni tipo e dei servizi connessi, bar, ristoranti, strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative;

- la fornitura di tutti i beni ed i servizi connessi che si rendessero, direttamente o indirettamente, necessari al corretto svolgimento delle specifiche discipline sportive.

L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, con particolare riferimento alle direttive antidoping e allo Statuto e ai Regolamenti della federazione nazionale di appartenenza e delle altre federazioni sportive o enti di promozione sportiva ai quali sceglierà di aderire. S'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti l'associazione potrà:

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati;
- promuovere la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.

L'Associazione potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

Articolo 3

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

1. quote associative;
2. corrispettivi specifici dei soci;
3. corrispettivi specifici da altre associazioni che svolgono la medesima attività conformemente alle norme e alle direttive del CONI e dai rispettivi associati;
4. donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
5. erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
6. entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali, anche di natura commerciale;
7. entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
8. entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
9. rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione;

10. ogni altra entrata che contribuisca al reperimento di fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 4

Associati

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, cittadini italiani e stranieri che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio Direttivo, che versino la quota di iscrizione e che dichiarino nella domanda scritta di ammissione:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'Associazione e le norme regolamentari interne circa l'utilizzo delle attrezzature e dei beni dell'Associazione;
- di rispettare lo statuto e le norme stabilite dalla federazione nazionale di appartenenza e dalle altre federazioni sportive o enti di promozione sportiva ai quali l'Associazione sceglierà di aderire;
- di accettare e rispettare le norme e le direttive del CONI.

Tutti i soci dell'Associazione devono essere soci anche della federazione sportiva o dell'ente di promozione sportiva ai quali l'Associazione intende affiliarsi; il tesseramento sportivo, così come le iscrizioni e i rinnovi, devono essere richiesti per il tramite dell'Associazione.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per ogni altra deliberazione dell'Assemblea. Ogni associato ha diritto ad un voto. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

La quota associativa è stabilita ogni anno e per ogni esercizio sociale dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato dal consiglio direttivo.

La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page. There are three distinct marks: a large, stylized signature at the top, a second large signature below it, and a set of initials 'SS' at the bottom.

- 
1. per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
 2. per morosità, qualora il socio, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro sessanta giorni dalla scadenza del versamento richiesto;
 3. per radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
 - o inadempienza degli obblighi del presente Statuto;
 - o inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno;
 - o inadempienza allo Statuto e ai regolamenti della federazione nazionale di appartenenza e dalle altre federazioni sportive o enti di promozione sportiva ai quali l'Associazione sceglierà di aderire;
 - o inadempienza alle norme e alle direttive del CONI;
 - o azione ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;
 - o condotta contraria alle attività dell'Associazione;
 - o quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibili la prosecuzione del rapporto associativo.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio mediante lettera raccomandata; contro tale delibera è ammesso ricorso all'assemblea e la decisione è inappellabile.



Articolo 5

Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto:

- di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa;
- al raggiungimento della maggiore età, di partecipare all'elettorato attivo e passivo;
- di concorrere al raggiungimento dello scopo sociale;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione dei soci;
- di frequentare i locali dell'Associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito Regolamento interno.

Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ad osservare lo statuto ed i regolamenti stabiliti dalla federazione nazionale di appartenenza e dalle altre federazioni sportive o enti di promozione sportiva ai quali l'Associazione sceglierà di aderire, riconoscendone la giurisdizione sportiva e disciplinare;
- ad osservare le norme e le direttive del CONI;
- a pagare la quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo;
- a utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

Articolo 6

Quote associative e contributi

Le quote associative, stabilite per ogni esercizio sociale dal Consiglio Direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dall'Associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

Articolo 7

Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea degli Associati;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente

Articolo 8

Assemblea degli associati

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli aderenti che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea è convocata dal Presidente ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dall'assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno, per l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente, proposti dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea in forma ordinaria delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo; delibera inoltre sulle materie deferite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione, viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, mediante modalità idonee a garantire l'effettiva informazione dell'interessato, a cura del Presidente del





Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale e, in entrambi i casi, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti, la seconda convocazione non può aver luogo lo stesso giorno della prima.



L'assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione medesima; in particolare l'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche e/o integrazioni dello Statuto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera a maggioranza dei presenti; la seconda convocazione non può aver luogo lo stesso giorno della prima.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati, tuttavia ciascun associato non può farsi portatore di più di una delega; non è ammesso il voto per corrispondenza.



La convocazione dell'assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Articolo 9

Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre e non superiore a sette, nominati dall'assemblea. Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Non possono far parte del Consiglio Direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte del CONI e della federazione nazionale di appartenenza e delle altre federazioni sportive o enti di promozione sportiva cui la Associazione intende affiliarsi.

È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il bilancio consuntivo e la relazione illustrativa al rendiconto, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o un componente dell'organo di controllo, se presente. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove.

L'avviso di convocazione del consiglio direttivo, viene comunicato per iscritto a ciascun consigliere, mediante modalità idonee a garantire l'effettiva informazione dell'interessato, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale e, in entrambi i casi, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano.

I verbali delle riunioni, trascritte nell'apposito libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio Direttivo, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e Segretario.

Al Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.

Spetta, inoltre, al Consiglio il compito di fissare l'ammontare annuo della quota associativa ed i relativi termini di pagamento; di accogliere o respingere motivatamente le domande degli aspiranti aderenti e di deliberare in merito al venire meno della qualifica di aderente. Il Consiglio delibera anche l'ammontare delle quote suppletive e/o aggiuntive.

Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all'interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

Articolo 10

Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni. Il Presidente nomina il Vicepresidente all'interno del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo, presenta all'assemblea degli associati il bilancio consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Articolo 11

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page. There are three distinct signatures, with the bottom one appearing to be 'SS'.

Rendiconto economico-finanziario

Gli esercizi sociali dell'Associazione si aprono il primo gennaio e si chiudono il trentun dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all'assemblea per l'approvazione il rendiconto economico-finanziario e la relazione illustrativa. Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Articolo 12

Divieto di distribuzione di utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 13

Intrasmissibilità della quota o contributo associativo

La quota o contributo associativo è intrasmissibile a qualunque titolo.

Articolo 14

Modifiche allo Statuto

Per la revisione o la modifica dello Statuto delibera l'assemblea dei soci in seduta straordinaria; le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati.

Articolo 15

Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazioni dell'Assemblea straordinaria degli associati che può deliberare lo scioglimento dell'Associazione con la maggioranza qualificata di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, su proposta del Consiglio Direttivo, o di almeno 3/4 degli associati aventi diritto al voto.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione non avente scopo di lucro e che svolga analogo attività, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, dal CONI, dalla federazione nazionale di appartenenza e delle altre federazioni sportive o enti di promozione sportiva di appartenenza.

Articolo 16

Norme di rinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.






